



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

L'Ufficio centrale circoscrizionale Piemonte 1 costituito presso la Corte d'appello di Torino, in relazione alla elezione della Camera dei deputati del 24-25 febbraio 2013, con deliberazione assunta il 23 gennaio 2013, ore 17,55, ha dato atto che presso l'Ufficio stesso era pervenuta "istanza di riesame a firma Alberto Fumi con cui si lamenta di non aver potuto provvedere alla presentazione della lista Intesa Popolare in tempo utile a causa del comportamento di militari dell'arma dei Carabinieri e di funzionari amministrativi, che avrebbero impedito l'accesso agli Uffici Elettorali alle ore 19,53 del 21.01.2013 e con cui si chiede altresì l'eventuale audizione dell'istante".

L'ufficio ha quindi rilevato che "i rappresentanti della lista non risultano essersi presentati al punto ricevimento né aver ritirato il numero provvisorio di presentazione entro le ore 20,00 del giorno 21.01.2013, termine ultimo di

presentazione delle liste. Ciò che esclude la possibilità di esaminare la richiesta di riammissione in termini e, in assenza di presentazione tempestiva della lista, di provvedere all'audizione dell'istante ex art. 22, comma III D.P.R. n. 361/1957, incumbente limitato a chi abbia già debitamente presentato una lista".

In data 25 gennaio 2013, ore 11,40, Alberto Fumi ha quindi depositato ricorso a questo Ufficio centrale nazionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, all'esito dell'adunanza del 25 gennaio 2013, ha ribadito quanto già indicato nel verbale in data 23 gennaio, e ha precisato che la documentazione allegata al ricorso era stata prodotta contestualmente al deposito del ricorso stesso.

Il ricorrente denuncia innanzitutto il difetto di motivazione, sostenendo che nel provvedimento del 23 gennaio 2013 non sarebbero state in alcun modo prese in considerazione le ragioni addotte a sostegno della istanza di riesame, consistenti essenzialmente nel comportamento dei Carabinieri e dei funzionari della Corte d'appello, che avrebbero impedito al delegato alla presentazione della lista Intesa Popolare di accedere all'ufficio e di depositare la lista con i relativi allegati.

Il ricorso è infondato in tutti i profili nei quali esso si articola.

L'art. 20 del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce che "Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale (...), dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte d'appello o

del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20".

Il delegato alla presentazione delle liste che scelga di provvedere al deposito nei minuti finali del termine delle ore 20 del 34° giorno antecedente la votazione si espone quindi al rischio di non poter accedere tempestivamente agli uffici elettorali nel caso in cui i controlli di sicurezza previsti in via generale per il detto accesso comportino adempimenti tali da trattenere l'interessato all'ingresso anche oltre il termine delle ore 20. La qualità di delegato alla presentazione di una lista, quand'anche comunicata dal Ministero dell'interno ai competenti uffici giudiziari, non vale infatti ad eliminare l'espletamento degli ordinari controlli all'accesso. Del resto, lo stesso ricorrente riferisce di non avere aderito all'invito dei Carabinieri di aprire le valige contenenti le liste con la relativa documentazione allegata e di non avere per tale ragione avuto la possibilità di accedere all'ufficio elettorale per la consegna delle liste.

L'Ufficio circoscrizionale ha poi fatto riferimento a modalità organizzative per il deposito delle liste, consistenti nell'approntamento di un "punto ricevimento" e nella distribuzione del "numero provvisorio" per regolamentare gli accessi e consentire un ordinato compimento degli adempimenti; modalità delle quali il ricorrente non ha ritenuto di avvalersi.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Depositato in Segreteria

26.1.2013 ore 20.20

Il Presidente